

PROGETTO DI FUSIONE

* * *

Sommario

I) Parte prima: PREMESSE DESCRITTIVE

1. Obiettivo dell'operazione di fusione;
2. Quadro legislativo regionale vigente;
3. Collegamento giuridico tra l'operazione di fusione con la società TEMPI S.p.A. di Piacenza e il conferimento di ramo d'azienda (ramo gomma) da parte del Consorzio ACT di Reggio Emilia e dell'intera azienda Autolinee dell'Emilia S.p.A. - A.E. S.p.A. di Reggio Emilia e relativo aumento di capitale.

Parte seconda: PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1. Società partecipanti alla fusione
2. Società incorporante a seguito della fusione
3. Rapporto di cambio e conguaglio
4. Modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante a seguito della fusione
5. Data di partecipazione agli utili delle azioni emesse della società Incorporante a seguito della fusione
6. Data di decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione
7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o dalle quote
8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori
9. Relazioni ai sensi degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c..

Parte prima

* * *

PREMESSE DESCRITTIVE

1. OBIETTIVO DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

L'obiettivo della progettata operazione di fusione è la creazione di un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale a livello sia regionale sia nazionale, sulla base di esempi di operazioni di aggregazione già rilevate a livello internazionale.

Il mercato europeo del trasporto pubblico locale evidenzia, infatti, percorsi aggregativi dei primari operatori pubblici e privati di riferimento verso soggetti industriali di notevoli dimensioni, nell'ottica del perseguimento di obiettivi di efficienza e razionalizzazione delle strutture produttive, di crescita del patrimonio personale e tecnico, di promozione di soluzioni intermodali e innovative a supporto degli obiettivi di politica dei trasporti, di raggiungimento di dimensioni aziendali e industriali tali da supportare processi di investimento e sviluppo anche in bacini e settori nuovi.

In particolare le aziende di trasporto della Regione Emilia-Romagna, data la centralità del territorio in cui operano, la diffusione insediativa, il dinamismo e la propensione alla mobilità della relativa popolazione, costituiscono un bacino che sarà fortemente coinvolto nel processo di cambiamento e concentrazione in atto.

Le società "ATCM S.p.A." e "TEMPI S.p.A.", infatti, progettano di addivenire ad una fusione per incorporazione secondo cui "ATCM S.p.A." incorpora la società "TEMPI S.p.A.".

Tale aggregazione delle rispettive realtà imprenditoriali consentirà di beneficiare maggiormente delle opportunità e capacità di sviluppo nel mercato dei trasporti e di cogliere potenziali sinergie tra le società coinvolte nell'operazione stessa; la fusione darà infatti un impulso ulteriore alle potenzialità di sviluppo delle attività di TPL, sia in termini di crescita delle relative aree, sia in termini di sviluppo dell'integrazione tra bacini automobilistici.

2. QUADRO LEGISLATIVO REGIONALE VIGENTE

La società “ATCM S.p.A.” e la società “TEMPI S.p.A.” quali società aventi ad oggetto la gestione del TPL su gomma rispettivamente nel bacino provinciale modenese e piacentino, risultano disciplinate dalla L.R. 2 ottobre 1998 n. 30 e s.m.i., concernente la disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale.

La realizzazione del prospettato percorso integrativo consentirà agli attuali gestori di trasporto pubblico locale di esercitare il diritto alla proroga del servizio, ai sensi dell’art. 14-ter L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, il quale dispone che *“qualora due o più esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure concorsuali, pervengano alla gestione integrata attraverso unica impresa di un intero bacino provinciale o, ancor meglio, di più bacini provinciali completi, hanno diritto alla proroga triennale dell’affidamento, sempre che abbiano adempiuto gli altri obblighi previsti nell’atto di affidamento”*.

Tale processo aggregativo è confermato dalla Regione Emilia - Romagna con deliberazione 6 dicembre 2010 n. 1898 - Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia - Romagna per il triennio 2011-2013 – la quale ha affermato che *“... il miglioramento del livello di operatività economico – finanziaria del TPL non possa in alcun modo prescindere da fattori esterni alle aziende, a iniziare dal processo di aggregazione che conduca a condizioni industriali di maggiore robustezza, tramite razionalizzazioni della spesa, sinergie nei processi produttivi, uso più razionale del personale e dei mezzi.”* I gestori del TPL, infatti, devono *“ricercare ogni possibile percorso di maggiore efficienza ed efficacia, così come indicato in tema di governance nell’Atto di indirizzo in tema di aggregazioni e processi di industrializzazione”*.

Inoltre, l’Atto di Indirizzo 2011 – 2013 della Regione Emilia - Romagna in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale del 20 dicembre 2010 prevede come principale obiettivo il superamento della parcellizzazione delle imprese tramite la creazione di un vero sistema industriale.

A questo quadro d’insieme si aggiunga il fatto che gli effetti della manovra finanziaria (L. 122/2010) sul sistema di trasporto pubblico regionale hanno comportato tagli governativi imposti alle Regioni. Ciò richiede l’accelerazione di processi aggregativi con politiche di razionalizzazione che ottimizzino i servizi e promuovano l’integrazione tariffaria e modale tra le Aziende del TPL.

3. COLLEGAMENTO GIURIDICO TRA L'OPERAZIONE DI FUSIONE CON LA SOCIETA' TEMPI S.P.A. DI PIACENZA E IL CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA (RAMO GOMMA) DA PARTE DEL CONSORZIO ACT DI REGGIO EMILIA E DELL'INTERA AZIENDA AUTOLINEE DELL'EMILIA S.P.A. - A.E. S.P.A. DI REGGIO EMILIA E RELATIVO AUMENTO DI CAPITALE.

In considerazione di quanto disposto dalla normativa regionale vigente, della quale si è dato conto nel precedente paragrafo, la presente operazione è articolata in due fasi che si perfezioneranno con un procedimento unitario, con la garanzia che non si procederà all'aumento di capitale sociale a seguito dei conferimenti se non si è altresì perfezionata la fusione, e viceversa, ossia con approvazione definitiva delle stesse in "unità di contesto".

La prima fase dell'operazione di fusione per incorporazione si concretizzerà nell'assorbimento della società TEMPI S.p.A. in ATCM S.p.A. e, per effetto di tale fusione, si determinerà la concentrazione delle due Imprese che consentirà di ampliarne la dimensione e la competitività sul mercato.

La seconda fase dell'operazione di aggregazione societaria del TPL prevede un aumento di capitale riservato al fine di consentire l'ingresso in ATCM S.p.A. del TPL esercitato nel bacino reggiano attraverso il conferimento di ramo d'azienda ("ramo gomma") del Consorzio ACT di Reggio Emilia e del conferimento d'azienda della società Autolinee dell'Emilia S.p.A. – A.E. S.p.A. di Reggio Emilia.

Tale aumento di capitale si perfezionerà con esclusione ex art. 2441 comma 4 c.c. del diritto di opzione spettante agli altri soci.

Per tali motivi le deliberazioni di approvazione dei progetti di fusione e i conseguenti atti finali di fusione e di aumento di capitale saranno adottati in pari data, con riguardo ad entrambe le operazioni straordinarie, in quanto operazioni tra loro necessariamente collegate a livello funzionale non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello giuridico.

Si rende opportuno per evitare di creare incertezza in merito al definitivo assetto proprietario della società ATCM S.p.A. coordinare le due operazioni di fusione e di aumento del capitale sociale in maniera tale che l'approvazione della fusione comporti altresì l'approvazione dei conferimenti; per consentire quest'ultimo risultato, occorrerà altresì definire da subito un contesto

numerico che già prefiguri l'assetto proprietario definitivo a seguito di tali operazioni.

Occorre, quindi, che i soci di ATCM S.p.A. si obblighino a deliberare il progetto di fusione e l'aumento del capitale sociale secondo modalità già condivise e garantite e, quindi, tali da rendere fin d'ora certi da un lato i conferimenti in parola, dall'altro l'assetto proprietario definitivo della società stessa una volta che la fusione e i conferimenti siano stati eseguiti.

Ne consegue, quindi, che l'operazione si intende delineata nei termini e con le cautele seguenti, con la precisazione che l'ordine delle operazioni non deve ritenersi vincolante:

- a) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di TEMPI S.p.A. in ATCM S.p.A. da parte delle due società sulla base della situazione patrimoniale riferita al 30 aprile 2011 per ATCM S.p.A. e della situazione patrimoniale riferita al 31 dicembre 2010 per TEMPI S.p.A.
- b) Deliberazione, da parte di ATCM S.p.A. in ordine al ripiano integrale delle perdite di Bilancio al 31/12/2010, mediante riduzione di parte del patrimonio netto e di aumento gratuito del capitale ex art. 2442 c.c. mediante imputazione parziale della riserva da sovrapprezzo ed assegnazione delle nuove azioni a tutti i soci proporzionalmente.
- c) Primo aumento del capitale sociale a pagamento riservato, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c. della società ATCM S.p.A., mediante conferimento in natura di ramo d'azienda, al fine di consentire il conferimento in natura da parte del Consorzio ACT del "Ramo d'azienda gomma", con esclusione delle attività di Agenzia dallo stesso esercitate, con conseguente aumento del capitale sociale di ATCM S.p.A.
- d) Secondo aumento del capitale sociale a pagamento della società ATCM S.p.A. collegato al precedente e da deliberare in unità di contesto con il medesimo mediante conferimento in natura di azienda, al fine di consentire il conferimento in natura dell'intera azienda di titolarità di A.E. S.p.A.
- e) Messa in liquidazione di A.E. S.p.A., mediante assegnazione in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società stessa ai soci di A.E. S.p.A.

- f) Stipulazione dell'atto finale di fusione, con il quale ATCM, tra l'altro, modificherà la propria denominazione sociale, in ipotesi "Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A." in sigla "SETA S.p.A.", e cioè decorso il termine di sessanta giorni a disposizione dei creditori per l'opposizione di legge. Conseguentemente, nel rispetto della tempistica sopra prospettata, la complessiva operazione avrà efficacia dal 1 gennaio 2012.

Parte seconda

* * *

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

* **"ATCM S.P.A."**, società per azioni, con sede in Modena (MO), Strada Sant.Anna, 210, con Capitale sociale di €9.176.466,00 interamente versato e idealmente suddiviso in n. 38.235.275 di azioni ordinarie del valore nominale di €0,24 cadauna, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Modena al numero 02201090368, R.E.A. numero MO - 273353. Si fa presente che è in corso di effettuazione una operazione di aumento gratuito di capitale sociale (con utilizzo della riserva sovrapprezzo) di nominali euro 650.004 con l'emissione di numero azioni ordinarie 2.708.350. A seguito di tale operazione, da perfezionarsi prima della delibera di fusione, il Capitale sociale ammonterà a €9.826.470 interamente versato e idealmente suddiviso in n. 40.943.625 di azioni ordinarie del valore nominale di €0,24 cadauna **INCORPORANTE**

* **"TEMPI S.P.A."**, società per azioni, con sede in Piacenza (PC), Via Arda n. 21, capitale sociale di €2.798.280,00, interamente versato e suddiviso in n. 155.460 azioni ordinarie dal valore nominale di €8,00 cadauna, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Piacenza 01385760333, R.E.A. numero PC - 157956 **INCORPORATA**

2. ATTO COSTITUTIVO: a seguito della incorporazione la società ATCM S.p.A. assumerà la denominazione di "Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.P.A." in sigla "SETA S.P.A." e sarà retta dallo statuto allegato (1).

Dati essenziali società Incorporante post fusione

* "Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.P.A." in sigla "SETA S.P.A.", con sede in Comune di Modena Strada Sant'Anna n. 210 con capitale sociale di €11.824.212 con oggetto sociale l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, della attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo e quant'altro previsto dall'art. 4 dello Statuto allegato al presente progetto come allegato "1"

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri e avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

La chiusura del primo esercizio sociale avverrà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La società sarà regolata dallo Statuto come sopra allegato "1".

3. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO

Le Società partecipanti hanno una suddivisione del proprio capitale sociale così esposta. In particolare:

ATCM S.p.A. presenta un capitale sociale al 31 dicembre 2010 pari a euro € 9.176.466,00 interamente versato e idealmente suddiviso in n. 38.235.275 di azioni ordinarie del valore nominale di €0,24 cadauna, interamente versato; è in corso di effettuazione una operazione di aumento gratuito di capitale sociale (con utilizzo della riserva sovrapprezzo) di nominali euro 650.004 con l'emissione di numero azioni ordinarie 2.708.350. A seguito di tale operazione, da perfezionarsi prima della delibera di fusione il Capitale sociale ammonterà a € 9.826.470 interamente versato e idealmente suddiviso in n. 40.943.625 di azioni ordinarie del valore nominale di €0,24 cadauna .

Tempi Spa presenta un capitale sociale al 31 dicembre 2010 pari a euro € 2.798.280, interamente versato e suddiviso in n. 155.460 azioni ordinarie dal valore nominale di €18,00 cadauna.

Sulla base dei risultati ottenuti attraverso il procedimento di valutazione adottato, si perviene alla determinazione dei rapporti di cambio sotto determinati:

I rapporti di cambio sono determinati in:

N. 107 azioni della Società Incorporante, del valore nominale di €0,24 cadauna, per ogni 2 azioni di Tempis S.p.A. da nominali €18,00 possedute.

Si rinvia alla relazione degli amministratori delle Società partecipanti per l'illustrazione dei criteri e dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio.

In modo da ottenere un numero intero di azioni per ciascun azionista, il

numero di azioni è stato arrotondato all'unità più vicina.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Le situazioni patrimoniali delle due Società partecipanti sono redatte, ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio ed assoggettate a revisione legale ed allegate alla Relazione illustrativa degli Amministratori al Progetto di Fusione.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE

Dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, cod. civ., le azioni della Società incorporata saranno sostituite, nella misura risultante dall'applicazione del rapporto di cambio sopraindicato, con azioni ordinarie della Società Incorporante.

Le azioni proprie e quelle che ciascuna Società partecipante dovesse possedere nell'altra, saranno annullate senza concambio.

Nessun onere sarà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE

Le azioni della società beneficiaria assegnate ai soci delle società partecipanti alla fusione parteciperanno agli utili della società risultante dalla fusione a partire dalla data di efficacia della fusione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

La fusione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c..

Gli effetti contabili e fiscali decorreranno comunque dal 1 gennaio 2012.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI O DALLE QUOTE

Non sussistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle quote o dalle azioni delle società partecipanti alla fusione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

9. RELAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c..

Ai sensi dell'art. 2501-quinquies, c.c., gli organi amministrativi delle società “ATCM S.p.A.” e “TEMPI S.p.A.” hanno provveduto a redigere la relazione di cui all’art. 2501 quinquies c.c..

Detta relazione si allega al presente progetto come allegato “2”.

Gli organi amministrativi delle società “ATCM S.P.A.” e “TEMPI S.P.A.” hanno deliberato di richiedere congiuntamente al Tribunale di Modena la nomina dell’esperto incaricato di redigere la relazione di cui all’art. 2501-sexies c.c..

Modena, lì 2011